

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 01/2018

Legge di bilancio 2018
Le novità in campo previdenziale

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Legge di bilancio 2018

Le novità in campo previdenziale

Il Senato ha approvato in via definitiva il testo della legge di bilancio 2018.

La [legge è la n° 205 del 27 dicembre 2017](#) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 con l'eccezione di alcuni commi.

Com'è ormai consuetudine la legge è costituita nella sua prima parte da un solo articolo e da ben 1181 commi.

Le novità in campo previdenziale non sono molte; in particolare la legge interviene su:

Argomento	Commi di riferimento
Adeguamento della speranza di vita	146 -147-148
A.Pe social	163-179-179bis
Lavoratori precoci	199
A.Pe volontaria	162
R.I.T.A. (Rendita Integrativa Pensione Anticipata)	168
Pensionamento anticipato lavoratori editoria e stampa periodici	154
Pagamento pensioni	184
ISO pensione	160
Previdenza complementare.	Da 171 a 177
Caregiver (familiari che assistono parenti inabili)	254-255

Qui di seguito troverete una breve illustrazione dei provvedimenti.

Previdenza

In materia previdenziale Legge di Bilancio reca alcune novità in tema di previdenza. Eccole in breve.

Adeguamento alla speranza di vita

E' modificato il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, prevedendo:

- che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo si dispone l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (elencate nelle tabelle seguenti) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti¹.

Mansioni Gravose	
Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni	Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Conciatori di pelli e di pellicce	Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante	Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell perimetro dei lavori usuranti*
Conduttori di mezzi pesanti e camion	Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca*
Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni	Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne*
Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza	Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative*
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido	

¹ La disposizione si applica a) a chi svolge da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le attività gravose e che ha un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) agli addetti ai lavori notturni e usuranti sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgano tali lavori da 7 anni negli ultimi 10 oppure per la metà della vita assicurativa

Lavori usuranti o notturni	
Lavori in galleria cava o miniera	Lavori svolti in spazi ristretti
Lavori in cassoni ad aria compressa	Lavori di asportazione dell'amianto
Lavori svolti dai palombari	Addetti alla cd. Linea di catena
Lavori ad alte temperature	Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza complessiva non inferiore a 9 posti
Lavorazione del vetro cavo	Lavoro notturno con almeno 64 notti lavorate l'anno

L'APE sociale

Per quanto concerne l'APE sociale:

si amplia da 6 mesi ad 1 anno per ogni figlio (sempre nel limite massimo di 2 anni), la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne;

- si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione di nuove professioni che vanno ad aggiungersi a quelle già previste nelle dalla Legge 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cosiddetti precoci;
- si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- si semplifica la procedura per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal Decreto n.88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio;
- si interviene sul requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto per l'accesso all'APE sociale , prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi);
- si estende in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6 mesi) familiari con handicap grave, anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti, il diritto di accedere all'APE sociale;
- si istituisce il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'istituto

Lavoratori precoci

Per quanto attiene ai lavoratori precoci:

- si ampliano le categorie dei lavori gravosi, prevedendo (dal 2018) l'inclusione di nuove professioni che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dalla Legge 232/2016;
- si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10;
- si semplifica la procedura per l'accesso al beneficio, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato in precedenza come elemento necessario ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione dello stesso;
- viene rimodulata l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio per il 2018 e per gli anni successivi;
- per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia si assume come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente;
- in relazione ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi familiari con handicap grave, si estende il beneficio anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti

L'APE volontaria e la RITA

Le norme contenute nella legge, prorogano di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l'istituto sperimentale dell'APE volontaria.

Il provvedimento, poi, introduce una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (la cosiddetta RITA²), attualmente prevista in via sperimentale, dalla legge n.232/2016, per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018,.

Caregiver

Per "caregiver" si intende il familiare che si prende cura, in casa e in maniera non professionale, di una persona che necessita di assistenza secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della L.104/92.

A beneficiare del sostegno e delle misure finanziate dal fondo per il caregiver familiare sarà chi si prende cura del coniuge, di una delle due parti dell'unione civile tra lo stesso sesso o del convivente di fatto, ovvero di un familiare o di un affine entro il secondo grado di parentela.

Sarà il Ministero del lavoro a definire le modalità di attuazione entro il 31 marzo 2018 (???).

² La Rendita Anticipata è uno strumento di flessibilità che consente la corresponsione di un **reddito mensile** per raggiungere il diritto a pensione utilizzando il capitale accumulato dal lavoratore nel fondo di previdenza integrativa con l'applicazione di un regime di tassazione agevolato

Altre misure

Nuovi benefici previdenziali sono previsti per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore e per i lavoratori che operano in stabilimenti di fibre ceramiche, mentre specifiche disposizioni regolano il pensionamento anticipato di dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici.

Viene confermato che il pagamento delle pensioni avverrà dal 1° giorno bancario di ciascun mese.

Specifiche misure sono volte alla salvaguardia del patrimonio delle casse previdenziali privatizzate e al finanziamento dei patronati.

Si amplia di tre anni il prepensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato. L'assegno di esodo di cui all'articolo 4 della legge 92/2012 (la cosiddetta ISO pensione³) passa da **quattro a sette anni** per il triennio 2018-2020.

Infine, talune disposizioni riguardano la previdenza complementare e, in particolare, la soppressione di FONDINPS

3 La Legge n. 92 del 28 giugno 2012) ha previsto che i datori di lavoro che impieghino in media più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori possano stipulare, nei casi di eccedenza di personale, accordi a livello aziendale per incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. Questi accordi devono prevedere che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all'INPS la somma di danaro necessaria:

- *per il pagamento ai lavoratori interessati all'accordo di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti;*
- *per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.*

Per avvalersi di questa opportunità è, però, necessario che i lavoratori interessati raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 7 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"